



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n.170 del 18.06.1999

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento da attuazione a quanto previsto:
 - dall'art. 6, della legge n. 127/97;
 - dalla regolamentazione comunale in materia;
 - dai contratti collettivi nazionali di lavoro Comparto Regioni ed Enti locali per quanto compatibili con il presente Regolamento.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI E LIMITI

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere conferiti per i seguenti profili professionali:
 - a) posti in dotazione organica:
 - alta specializzazione o alto contenuto di professionalità;
 - responsabile di servizio o di ufficio come definiti dal Regolamento di organizzazione;
 - b) profili al di fuori della dotazione organica:
 - dirigente;
 - alta specializzazione o alto contenuto di professionalità;
 - funzionari di area direttiva (ex VII e VIII qualifica funzionale).
 - c) collaboratori con contratto a tempo determinato per l'ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, ex art. 6, comma 8, L. 127/97.
2. I contratti di cui al comma precedente, lett. b), sono stipulati, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, e comunque in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente.
3. Nessun limite di età è previsto per la partecipazione alle selezioni, ad esclusione degli incarichi di cui al precedente comma 1, operai specializzati, per i quali è previsto quale limite il non aver superato il 50° anno di età, al momento della selezione.

ART. 3 - NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 possono essere conferiti mediante:
 - a) Contratto di diritto pubblico, che si concretizza in un rapporto di lavoro dipendente, disciplinato dalle disposizioni del libro V°, titolo II°, capo I° del C.C. e dal C.C.N.L. Comparto personale Regioni ed Autonomie locali e area separata della dirigenza, fatte salve le modalità relative alla fase di selezione, durata ed interruzione del rapporto, disciplinate dal presente Regolamento.

L'incarico così conferito è a tempo pieno e valgono le incompatibilità previste per i dipendenti pubblici.

b) Contratto di diritto privato in cui il rapporto di lavoro è regolato dal C.C., dal presente Regolamento e dal contratto individuale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti dal Sindaco previa delibera della Giunta Comunale, ultimata la procedura di selezione prevista dal presente Regolamento (salvo nel caso di cui all'art. 8 lett. d)). Il ricorso ad incarichi di diritto privato è da considerarsi di tipo eccezionale e deve essere motivato.

3. I contratti di cui al comma 1 devono espressamente prevedere:

- l'identità delle parti;
- la tipologia del rapporto con evidenziati le attività e le mansioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e le responsabilità attribuite, nonché gli eventuali Organi preposti alla verifica dei risultati;
- la data d'inizio del rapporto;
- la qualifica e la retribuzione in caso di contratto di diritto pubblico ovvero il compenso se di diritto privato;
- i doveri dell'Incaricato;
- la sede dell'attività lavorativa;
- l'orario di lavoro;
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- i termini di preavviso in caso di recesso;
- la previsione della facoltà di proroga e di revoca, secondo le modalità previste nel presente Regolamento;
- l'obbligo a rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione dell'assunzione delle responsabilità civili, penali e contabili derivanti dall'incarico conferito.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

1. Ai titolari d'incarico con contratto di diritto pubblico, competono le responsabilità previste dall'art. 6 della Legge n. 127/97, dal CCNL e dalla regolamentazione interna per le posizioni organizzative corrispondenti.

2. Ai titolari d'incarico con contratto di diritto privato, competono le responsabilità previste nel contratto individuale.

ART. 5 - COMPENSI E DURATA INCARICO

1. Il compenso per le prestazioni regolate da contratto di diritto pubblico, è fissato dal C.C.N.L. di comparto, per la categoria corrispondente.

Tale compenso potrà essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono

definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

2. Il compenso per le prestazioni regolate da contratto di diritto privato, è stabilito nel contratto individuale e viene rapportato alle mansioni e responsabilità assegnate.

3. I contratti di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) hanno durata massima di anni 4; potranno comunque essere prorogati, con il consenso dell'Incaricato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale.

4. I contratti di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b) e c) non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

5. Gli incarichi per attività di consulenza e collaborazione, hanno durata pari al periodo previsto dalla specifica attività da svolgere e dagli obiettivi e finalità assegnate.

ART. 6 – REVOCA, RISOLUZIONE, RECESSO, INTERRUZIONI

1. La revoca dell'incarico è disposta con provvedimento della Giunta Comunale nei seguenti casi:

- entro i primi tre mesi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- quando il livello dei risultati conseguiti dall'Incaricato, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, risulti inadeguato e comunque non vengano raggiunti gli obiettivi stabiliti annualmente;
- in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta;
- per responsabilità particolarmente grave o reiterata;
- in caso di interruzione ingiustificata dal servizio;
- in caso di assenza superiore a sei mesi;
- negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D. L.vo n. 29/93 e dai CCNL, in quanto applicabili.

2. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

3. L'Incaricato può recedere in ogni momento dal presente incarico, con un termine di preavviso di un mese. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Incaricato è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. Possono essere concordate sospensioni nel corso del rapporto contrattuale sia per impedimenti dell'Incaricato sia per specifiche necessità dell'Amministrazione.

ART. 7 - REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. I requisiti necessari per concorrere al conferimento dell'incarico sono:

a) dirigenza:

- essere in possesso del diploma di laurea per le materie di competenza e dell'eventuale iscrizione all'albo professionale se richiesto;
- avere maturato almeno cinque anni di esperienza, adeguatamente documentata, di servizio nella Pubblica Amministrazione o in enti e aziende private in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della categoria immediatamente inferiore (ex VIII qualifica funzionale o VII qualifica funzionale, se apicale di area, ex DPR n. 333/90 o equivalenti);
- essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del limite di età;

b) responsabili uffici e servizi:

- essere in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal Regolamento per l'accesso ai posti a tempo indeterminato del Comune per i posti di pari categoria e profilo;

c) alta specializzazione o alto contenuto di professionalità:

- essere in possesso del diploma di laurea per le materie di competenza e dell'iscrizione all'albo professionale se richiesto;
- essere iscritto in una delle qualifiche di cui al D.M. 19.5.1973, qualora questo fosse necessario per il posto da ricoprire;
- essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del limite di età.

ART. 8 - CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE

1. La selezione dei soggetti da incaricare avviene:

- a) A mezzo di comparazione di curricula vitae dei candidati ed eventuale colloquio o valutazione attitudinale, raccolti ed esaminati da una informale commissione, composta da tre membri esperti nelle materie di competenza del profilo da ricoprire.

L'offerta di lavoro, con l'indicazione delle professionalità ricercate e dei titoli che saranno presi in considerazione, dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale, ed è da pubblicarsi per estratto su almeno un quotidiano di maggiore diffusione regionale, oltre che all'Albo del Comune.

Eventuali ulteriori forme di diffusione possono essere previste di volta in volta a seconda della tipologia dell'incarico da conferire.

Il termine di presentazione delle candidature dovrà essere di almeno 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Spetta al Sindaco la decisione circa l'assunzione sulla base dell'istruttoria compiuta dalla commissione di cui sopra.

- b) A mezzo di selezione pubblica per titoli e colloquio, osservando le norme regolamentari interne previste per l'accesso all'impiego del personale a tempo determinato.

- c) A mezzo ricorso a ditte specializzate nella ricerca e selezione del personale.

- d) In casi eccezionali e congruamente motivati, la Giunta Comunale può procedere all'assunzione di persone di idonea preparazione culturale e professionale, dotata di curriculum vitae di assoluto rispetto e dei titoli necessari per svolgere le attività tipiche della funzione da ricoprire.

L'assunzione diretta può avvenire anche quando l'incarico debba essere affidato a un dipendente di una pubblica amministrazione.

ART. 9 - NOMINA IN SERVIZIO

1. La nomina in servizio è subordinata alla stipula di idoneo contratto individuale.
2. L'Amministrazione può motivatamente sospendere o annullare la procedure di selezione senza che gli eventuali candidati possano avanzare diritti o pretese, se non la restituzione degli eventuali documenti presentati.

ART. 10 - INSERIMENTO INCARICATO

1. L'incaricato ai sensi degli articoli precedenti è a tutti gli effetti collocato nella struttura organizzativa del Comune e collabora con la stessa fornendo le prestazioni previste dal contratto individuale.
2. Se previsto dal contratto, l'Incaricato ha l'obbligo di fornire pareri di regolarità tecnica sulle delibere inerenti il servizio di competenza, come pure adottare determinazioni e partecipare alle riunioni degli Organi comunali.
3. L'incaricato ha libero accesso ad ogni tipo di documentazione e strumentazione e mezzi del Comune, utili all'espletamento del suo incarico.

ART. 11 - INCOMPATIBILITA'

1. Non potrà mai essere affidato l'incarico ai sensi dell'art. 8, lett. a) e d):
 - a) al coniuge, un parente o affine (fino al terzo grado) del Sindaco, di un Assessore, di un Consigliere Comunale, del Segretario Comunale;
 - b) colui che non è in possesso dei requisiti per accedere al pubblico impiego.
2. Non potrà mai essere affidato l'incarico ai sensi dell'art. 8, lett. d):
 - a) un rappresentante del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - b) un rappresentante o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni sindacali all'interno dell'Ente stesso;
 - c) colui che ricopre una carica presso partiti politici;
 - d) colui che non è in possesso dei requisiti per accedere al pubblico impiego.
3. Per gli incarichi affidati ai sensi dell'art. 8, lett. b) e c), restano salve le incompatibilità previste dalla legge per gli incarichi di diritto pubblico; per gli incarichi con contratti di diritto privato, le incompatibilità con l'incarico verranno indicate nel contratto stesso.
4. L'assunzione di un dipendente di altra Pubblica Amministrazione (con la quale il rapporto di impiego si risolve per legge), sarà comunicato immediatamente all'ente di provenienza.

ART. 12 - NORMA FINALE E DI RINVIO.

1. Con l'entrata in vigore della presente normativa si intende abrogato ogni altro precedente Regolamento in materia.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore, in quanto compatibili con il presente Regolamento.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività, e decorsi 15 giorni dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.